



CREMONA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DA PARTE DELL'ORDINE DI  
CONVENZIONI/ACCORDI/PROTOCOLLI D'INTESA DI NATURA COMMERCIALE – Approvato  
dal consiglio direttivo dell'Ordine DCEC di Cremona nella seduta del 29/11/2022

#### Premessa

Il presente documento persegue la finalità di regolamentare, a livello generale e sempre nell'ottica di promuovere la più ampia trasparenza dell'attività del consiglio direttivo, la gestione della definizione, da parte dell'Ordine, di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa aventi natura commerciale con soggetti terzi. Tutto ciò tenendo conto del fatto che, come principio di fondo, l'Ordine non svolge direttamente alcuna attività che possa avere una connotazione commerciale. L'attività descritta nel presente Regolamento, avviene applicando le Linee Guida Anac di riferimento e nel rispetto, a livello generale, dei principi di: • economicità; • efficacia; • libera concorrenza; • non discriminazione; • trasparenza; • proporzionalità; • pubblicità; • conflitto d'interesse; • rotazione. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

#### Art. 1 Principi generali di valutazione delle proposte di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa.

Il consiglio direttivo dell'Ordine, con delibera del 15/09/2022, ha definito i seguenti criteri generali ai quali si dovrà fare riferimento all'atto della valutazione di eventuali proposte di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa aventi natura commerciale e formulati da soggetti terzi:

- adesione, pertinenza e attinenza della proposta in esame, alla professione di dottore commercialista e esperto contabile sia direttamente che a livello di interesse culturale/ professionale per gli iscritti (es. corsi di lingua straniera, corsi di informatica, forniture di attrezzature hardware e software per la gestione degli studi professionali, ecc.);
- nessuna previsione di costi o impegni vincolanti per l'Ordine;
- previsione di vantaggi economici, formativi, ecc. per gli iscritti quali sconti, accessi riservati, promozioni, ecc.;
- con riferimento ai requisiti soggettivi dei soggetti proponenti, si dovrà richiedere allo stesso soggetto proponente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. L'assenza di tale condizione, costituirà un motivo ostativo alla possibilità per l'Ordine di aderire alla proposta di convenzione, accordi, protocollo d'intesa;
- rispetto delle disposizioni di legge vigenti soprattutto per quanto attiene la normativa in materia di tutela dei dati personali (privacy) ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679.

#### Art. 2 Procedura per la definizione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa con soggetti commerciali terzi

Le proposte per la sottoscrizione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa che dovessero pervenire all'Ordine, dovranno comunque essere formalizzate con documenti scritti dai soggetti proponenti e trasmesse alla segreteria con sistemi tracciabili (via email, PEC, racc.).

Le proposte pervenute alla segreteria verranno portate all'attenzione del consiglio direttivo nella prima riunione utile e dallo stesso valutate sulla base dei criteri di cui all'art. 1 del regolamento.

In caso di condivisione da parte del consiglio direttivo dell'Ordine, attestata con specifica delibera motivata, alle convenzioni, accordi, protocolli d'intesa verrà data pubblicità e piena conoscibilità da parte degli iscritti, tramite pubblicazione nella specifica sezione "Convenzioni e accordi" attivato sul portale web dell'Ordine: [www.odcec.cr.it](http://www.odcec.cr.it).